ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/158/CE RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA

Art. 19

Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18

Il Ministro della salute puo' concedere ad uno o piu' Stati membri di spedizione, a condizione di reciprocita', autorizzazioni, di portata generale ovvero specifica limitatamente a casi determinati, in base alle quali e' consentito lo scambio intracomunitario di pollame e uova da cova in assenza del certificato di cui all'articolo 18.

Versione in vigore dal 31 gennaio 2015, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
Estremi	Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199
Capo	II — Norme per gli scambi intracomunitari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-2014/art-19-scambi-intracomunitari-in-deroga-all-articolo-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it